

**Giugno 2023**

## **Le informative per l'azienda**

---

Le <i>news</i> di giugno	pag. 2
Le novità per il contratto a termine nel Decreto Lavoro	pag. 3
Novità per sanzioni a fronte di mancato versamento ritenute previdenziali	pag. 5
Convertito in legge il D.L. 20/2023 in materia di flussi e lavoro stranieri	pag. 6
Indennità di congedo parentale all'80% per 1 mese	pag. 7
Esonero contributivo domestici <i>post</i> maternità	pag. 9
Aumento esonero contributivo lavoratori secondo semestre 2023	pag. 11

## **L'agenda delle scadenze**

---

Principali scadenze dal 1° al 30 giugno 2023	pag. 13
--	---------

## **Scadenze contrattuali**

---

Principali scadenze contrattuali del mese di giugno 2023	pag. 15
--	---------

### **COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

## Le informative per l'azienda

### GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

#### **Inps: gestione ammortizzatori per eventi maltempo Emilia Romagna**

L'Inps, con messaggio n. 1699 del 10 maggio 2023, fornisce importanti chiarimenti in merito alle modalità di ricorso a strumenti di ammortizzazione sociale in costanza di rapporto (CIGO, FIS e CISOA) in relazione ai gravi eventi di maltempo verificatisi nella regione Emilia Romagna a partire dal 1° maggio.

In particolare, il messaggio Inps n. 1699/2023, nel ricomprendere tali ammortizzatori tra quelli connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), e nello specifico alla causale "Incendi - crolli - alluvioni", va a riepilogare l'impatto di tale classificazione ai fini della corretta trasmissione della domanda:

- non è richiesta un'anzianità di almeno 30 giorni per i lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale;
- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale da parte dei datori di lavoro in relazione alle ore di integrazione fruita;
- il termine per la presentazione delle domande è l'ultimo giorno del mese successivo rispetto a quello nel quale si è verificato l'evento;
- l'informativa sindacale può essere successiva all'inizio della sospensione;
- stante la portata, la gravità e l'eccezionalità degli eventi meteorologici, non è necessario da parte dei datori di lavoro interessati dover provare le ragioni (naturalmente conosciute) alla base della sospensione/riduzione e la relazione tecnica viene quindi ridotta alla mera specificazione dell'attività svolta dall'azienda.

(Inps, messaggio, 10 maggio 2023, n. 1699)

#### *COREAS STP SRL*

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

## Oggetto: LE NOVITÀ PER IL CONTRATTO A TERMINE NEL DECRETO LAVORO

Col recente D.L. 48/2023, il governo è intervenuto modificando alcune disposizioni in relazione al contratto a tempo determinato. In specifico l'intervento si è concentrato sulle causali che necessitano per talune casistiche di stipula, proroga o rinnovo di tale tipo contrattuale.

A tal proposito, in sintesi, si ricorda che:

- il contratto a termine è attivabile per un massimo di 24 mesi, rilevando che, in linea generale, i primi 12 mesi di durata sono effettuabili in forma a causale, mentre per i successivi 12 mesi è necessaria la sussistenza di apposite causali normativamente determinate;
- per un contratto di durata iniziale superiore ai 12 mesi è quindi necessaria, fin dalla stipula, la presenza di una causale;
- per un contratto di durata pari o inferiore ai 12 mesi non è quindi necessaria alla stipula la presenza di alcuna causale, la quale tuttavia dovrà essere presente in caso di proroga del termine che imponga una durata contrattuale che superi i 12 mesi totali;
- in caso di rinnovo del contratto, dopo il periodo di stacco previsto *ex lege*, è sempre necessaria la presenza di una causale.

Tale disciplina di fondo non è stata variata dalla novella normativa, la quale è andata invece a sostituire *in toto* proprio le causali specificate nella norma. Il testo delle previgenti, infatti, le rendeva in pratica inapplicabili, date le richieste estremamente stringenti, relegando in via fattuale la durata del tipo contrattuale a un massimo di 12 mesi.

Con la novella normativa sono state quindi sostituite le vecchie con le seguenti nuove causali:

*a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;*

*b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;*

*b-bis) in sostituzione di altri lavoratori”.*

La norma, a una prima analisi, ha proposto qualche diversa interpretazione, in relazione al disposto *ex* lettera b. Si ritiene, tuttavia, di operare una valutazione del testo in senso sistemico ossia come inserito nel corpo del D.Lgs. 81/2015, normativa di riferimento nel diritto del lavoro per vari tipi contrattuali.

Alla lettera a, si dispone una sorta di delega alla contrattazione collettiva, di qualunque livello, al fine di determinare quelle cause che possano giustificare l'allungamento del termine. Ne deriverà, pertanto, un possibile frazionamento di regole a seconda del Ccnl applicato dal datore di lavoro.

Alla lettera b viene, invece, prevista una sorta di possibilità temporanea, fino al 30 aprile 2024, per ovviare a una possibile carenza della contrattazione collettiva. Viene infatti concesso alle parti del contratto individuale di andare a definire una causale *ad hoc* purché derivante da “*esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva*”. Questa era sostanzialmente una dizione già utilizzata in passato

### COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

dal Legislatore che, come si ricorderà, aveva prodotto, data l'eccessiva genericità definitoria, non poco contenzioso. Una strada quindi che sarà utilizzabile con molta cautela.

Alla lettera *b-bis*, infine, è stata inserita la classica ipotesi di assunzione sostitutiva di lavoratore assente.

Restiamo in attesa delle opportune indicazioni amministrative sul tema.

*COREAS STP SRL*

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

## **Oggetto: NOVITÀ PER SANZIONI A FRONTE DI MANCATO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI**

Per il caso di omesso versamento di ritenute previdenziali, dopo la modifica introdotta nel 2016 dal D.Lgs. 8 in tema di depenalizzazioni, erano sostanzialmente previste 2 tipologie di sanzioni:

- quella che mantiene un rilievo di natura penale, riservato a omissioni di versamento di ritenute superiori a 10.000 euro annui punite con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro;
- quella che non rileva ai fini penali riguardante omissioni di versamento di ritenute non superiori a 10.000 euro annui punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Nel tempo, si era potuto constatare come la sanzione amministrativa, prevista per la violazione depenalizzata, fosse oggettivamente troppo penalizzante, soprattutto poiché applicabile anche a situazioni di illecito di valori anche modesti.

Con il recente D.L. 48/2023, il governo ha provveduto a una risistemazione di tale sanzione, andandola a graduare in via proporzionale rispetto all'ammontare del versamento di ritenute omesso. Questo il testo emendato:

*“Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.*

La sanzione amministrativa, quindi, risulta adesso graduata all'ammontare della violazione commessa, variando tra un minimo di 1 volta e 1/2 e un massimo di 4 volte dell'importo non versato.

Per concludere si ricorda che, in ogni caso, il datore di lavoro che provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione della violazione, non è, *ex lege*, né punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa.

### **COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

**Oggetto: CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 20/2023 IN MATERIA DI FLUSSI E LAVORO  
STRANIERI**

Si informano i signori clienti che il D.L. 20/2023 è stato convertito con L. 50/2023: di seguito si riepilogano le principali novità introdotte in sede di conversione.

In primo luogo, è stato modificato l'articolo 1, D.L. 20/2023, stabilendo che le quote massime di ingressi per lavoro, anche stagionale, vengano stabilite, in deroga all'articolo 3, Testo Unico Immigrazione, con un unico decreto del presidente del consiglio dei ministri.

La norma in precedenza prevedeva l'adozione di 2 distinti D.P.C.M.: il primo era finalizzato all'approvazione del documento programmatico triennale relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato e all'individuazione dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio nazionale e il secondo era finalizzato a definire le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato.

Inoltre, si specifica che, qualora dovesse essere necessario, potranno essere emanati più decreti nel triennio.

Relativamente all'articolo 3 "*Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote*", al fine di semplificare le modalità di ingresso per coloro che avranno completato nel Paese di origine un corso di formazione professionale e civico linguistico riconosciuto dal MIps (c.d. lavoratori con diritto di prelazione), si è stabilita l'esclusione dal vincolo dei flussi di ingresso.

Infine, si segnala che, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, relativo alla conversione del permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati, al compimento della maggiore età il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, è vincolato al parere della direzione generale immigrazione del Ministero del Lavoro e ha una durata massima di 1 anno. La norma in precedenza prevedeva che in caso di mancata espressione della DG immigrazione, le questure potessero procedere ugualmente al rilascio del permesso di soggiorno.

**COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

## Oggetto: **INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE ALL'80% PER 1 MESE**

Con la circolare n. 45/2023 l'Inps ha diffuso le istruzioni in materia di indennità di congedo parentale a seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 che ha disposto l'elevazione, dal 30% all'80% della retribuzione, dell'indennità spettante per 1 mensilità da fruire entro il 6° anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Ciò vale solo per i lavoratori dipendenti, restando escluse le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi, iscritti alla gestione separata, etc.), con la conseguenza che, se un genitore è dipendente e l'altro no, il mese di congedo parentale indennizzato all'80% spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali (portale web, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page > "Lavoro" > "Congedi, permessi e certificati"; Contact center; Istituti di patronato).

Vale la pena evidenziare che la modifica normativa:

- non ha aggiunto 1 ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione, limitandosi a elevare l'indennità all'80% (invece del 30%) per 1 solo mese dei 3 spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all'altro, purché fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore;

- ha previsto che il mese indennizzato all'80% sia 1 solo per entrambi i genitori e possa essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi, con la possibilità di goderne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

La maggiorazione dell'indennità si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo (intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria).

Dato che il Legislatore ha previsto un termine entro cui fruire dell'indennità maggiorata più breve rispetto a quello previsto per fruire del congedo, l'Inps precisa che:

- i periodi di congedo fruiti dal 1° gennaio 2023 per figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall'ingresso del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all'80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 1 mese;

- i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del 1° mese indennizzato all'80%);

- i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore

### **COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (in tale caso sono indennizzabili al 30%).

### **Decorrenza della nuova disposizione**

La novità interessa solo i genitori che terminano (anche per 1 solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità (obbligatorio o alternativo) dopo il 31 dicembre 2022, essendo escluso chi abbia concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022.

In caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla gestione separata o a una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre, ma solo il termine finale del congedo di paternità.

### **Modalità di esposizione dei dati nel flusso UniEmens**

Sono previsti i nuovi codici evento "PG0" (congedo parentale in modalità oraria) e "PG1" (congedo parentale in modalità giornaliera), dovendo essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità, nonché la compilazione del calendario giornaliero (elemento giorno come da documento tecnico), dettagliando la durata in ore dell'evento per i congedi con fruizione in modalità oraria.

Con riferimento alle modalità di compilazione del flusso UniEmens, valgono le istruzioni fornite, da ultimo, con il messaggio n. 659/2023, precisando che il codice in uso per il conguaglio delle indennità relative agli eventi di cui al codice "MA2" è da individuarsi nel codice "L050" in luogo del codice "L053".

Per quanto attiene l'esposizione del conguaglio, a partire dalla mensilità di luglio 2023 dovrà essere valorizzato all'interno di <DenunciaIndividuale> <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> "L328" di nuova istituzione, nonché:

- l'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> con il codice fiscale del minore;
- l'elemento <AnnoMeseRif> con l'anno/mese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata (la competenza non può essere antecedente al mese di luglio 2023);
- l'elemento <ImportoAnnoMeseRif> con l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023, con successiva comunicazione l'Inps definirà le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l'Inps per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio.

Per l'invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi da gennaio 2023 a giugno 2023 si devono utilizzare i codici evento/conguaglio in uso in tale periodo, mentre per le competenze decorrenti da luglio 2023 dovrà essere utilizzato il nuovo codice evento/conguaglio.

### **COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365



## Oggetto: ESONERO CONTRIBUTIVO DOMESTICI POST MATERNITÀ

La legge di Bilancio 2022 ha previsto, in via sperimentale per il 2022, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di 1 anno a decorrere dalla data del predetto rientro. La norma produce effetti per le lavoratrici rientrate nel posto di lavoro entro il 31 dicembre 2022. Come già precisato dall'Inps con il messaggio n. 4042/2022, l'agevolazione si applica dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso sia avvenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Eventuali cause di posticipo del rientro effettivo al lavoro (ad esempio ferie, malattia e permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti della decorrenza dell'esonero, sempre a condizione che il rientro a lavoro si sia verificato entro il 31 dicembre 2022.

L'Inps è intervenuto sul tema anche con la circolare n. 102/2022, il cui contenuto resta valido, e ora, con il messaggio n. 1552/2023, fornisce le relative istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali.

### Istruzioni operative

I datori di lavoro domestico per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l'applicazione dell'esonero contributivo devono inoltrare apposita domanda all'Inps:

- dal sito internet seguendo il percorso: *"Imprese e Liberi Professionisti"* > *"Esplora Imprese e liberi professionisti"* > *"Strumenti"* > *"Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)"* > *"Utilizza lo strumento"*, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo Spid almeno di Livello 2, Cns o Cie;
- dopo aver selezionato la voce *"LD - Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici"*, è possibile inserire la domanda solo se il rientro al lavoro è avvenuto effettivamente entro il 31 dicembre 2022;
- per un riscontro immediato sull'accoglimento della domanda è possibile inserire il protocollo della domanda di maternità, altrimenti la richiesta sarà messa nello stato di verifica per la sua definizione;
- ultimata la procedura di presentazione della domanda è possibile scaricare la ricevuta in formato pdf e visualizzare tutte le informazioni in relazione anche allo stato di lavorazione.

In caso di accoglimento dell'istanza:

- sarà possibile generare dal portale dei pagamenti gli avvisi PagoPA ricalcolati;
- per i trimestri per i quali è già stata versata la contribuzione in misura piena, è prevista la restituzione al datore di lavoro del 50% della quota a carico della lavoratrice madre da rimborsare alla stessa;
- per il rimborso della contribuzione eventualmente versata in più il datore di lavoro dovrà presentare la domanda in via telematica (circolare n. 170/2011), attraverso le consuete modalità previste in caso di contribuzione eccedente.

### COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

### Importo dei contributi con esonero del 50%

Le tabelle con l'indicazione dell'importo con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri valevoli per l'anno 2023 sono già state pubblicate al § 4, circolare n. 13/2023. Nel messaggio n. 1552/2023 sono riportate le tabelle contributive con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

<b>Contributi 2022 con esonero del 50% senza contributo addizionale</b>			
<b>Retribuzione oraria</b>		<b>Importo contributo orario (tra parentesi la quota a carico lavoratore)</b>	
<b>Effettiva</b>	<b>Convenzionale</b>	<b>Con quota CUAF</b>	<b>Senza quota CUAF</b>
fino a € 8,25	€ 7,31	€ 1,27 (0,18)	€ 1,28 (0,18)
oltre € 8,25 fino a € 10,05	€ 8,25	€ 1,44 (0,20)	€ 1,45 (0,20)
oltre € 10,05	€ 10,05	€ 1,76 (0,25)	€ 1,77 (0,25)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,32	€ 0,92 (0,13)	€ 0,93 (0,13)

<b>Contributi 2022 con esonero del 50% comprensivo del contributo addizionale per rapporti di lavoro a tempo determinato</b>			
<b>Retribuzione oraria</b>		<b>Importo contributo orario (tra parentesi la quota a carico lavoratore)</b>	
<b>Effettiva</b>	<b>Convenzionale</b>	<b>Con quota CUAF</b>	<b>Senza quota CUAF</b>
fino a € 8,25	€ 7,31	€ 1,37 (0,18)	€ 1,38 (0,18)
oltre € 8,25 fino a € 10,05	€ 8,25	€ 1,55 (0,20)	€ 1,56 (0,20)
oltre € 10,05	€ 10,05	€ 1,90 (0,25)	€ 1,91 (0,25)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,32	€ 1,00 (0,13)	€ 1,00 (0,13)

### *COREAS STP SRL*

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

## **Oggetto: AUMENTO ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATORI SECONDO SEMESTRE 2023**

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto, per i periodi da gennaio a dicembre 2023, il riconoscimento dell'esonero contributivo a favore dei lavoratori della Legge di Bilancio 2022 e pari a:

- 2 punti percentuali, se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- 3 punti percentuali, se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Il c.d. Decreto Lavoro, D.L. 48/2023, ha poi stabilito, per i periodi da luglio a dicembre 2023, che tale esonero sia incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con i medesimi criteri e modalità previsti per l'esonero introdotto dalla Legge di Bilancio 2022. Restano esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico.

Le istruzioni dell'Inps sul tema sono contenute nella circolare n. 43 e nel messaggio n. 3499/2022, nonché nella circolare n. 7/2023 e ora, con il messaggio n. 1932/2023, sono state fornite le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo in oggetto, rinviando, per quanto non espressamente previsto, alle indicazioni già diffuse.

### **Determinazione della riduzione contributiva**

Per i periodi di paga da luglio a dicembre 2023 l'esonero contributivo è riconosciuto nella misura di:

- 6 punti percentuali, se la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;
- 7 punti percentuali, se la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

Per la tredicesima mensilità l'esonero sarà pari a:

- 2 punti percentuali per importi non eccedenti 2.692 euro o 3 punti percentuali per importi non superiori a 1.923 euro, in caso di erogazione in unica mensilità;
- 2 punti percentuali su importi non superiori a 224 euro o 3 punti percentuali per importi non superiori a 160 euro, in caso di erogazione mensile e sul singolo rateo di tredicesima.

Dato che la verifica del rispetto delle soglie retributive deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima e che l'innalzamento dell'esonero non produce effetti sui ratei di tredicesima, la riduzione per il periodo di paga da luglio a dicembre 2023 potrà operare, distintamente:

- sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, se inferiore o uguale a 2.692 euro (riduzione del 6%) o a 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta a dicembre 2023, se inferiore o uguale a 2.692 euro (riduzione del 2%) o a 1.923 euro (riduzione del 3%);

### **COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

- sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), se inferiore o uguale a 2.692 euro (riduzione del 6%) o a 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sui ratei di tredicesima, se l'importo di tali ratei non superi 224 euro (riduzione del 2%), o 160 euro (riduzione del 3%), in caso di erogazione mensile dei ratei di tredicesima.

Nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d'anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l'importo di 224 euro o di 160 euro per il numero di mensilità maturate.

### Istruzioni operative

Per l'esposizione dei dati nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens, valgono le istruzioni del messaggio n. 3499/2022 e della circolare n. 7/2023. Per la valorizzazione dei codici di conguaglio, la procedura di calcolo sarà adeguata dalla mensilità di competenza di luglio fino a quella di dicembre 2023. Dato che le novità non incidono sul calcolo relativo alla tredicesima, la procedura non subirà modifiche e si applicano i codici di recupero già previsti. Pertanto, a partire dal mese di competenza di luglio 2023 dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

<b>esonero 6%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nell'elemento &lt;CodiceCausale&gt; il valore "L094";</li> <li>- nell'elemento &lt;IdentMotivoUtilizzoCausale&gt; il valore "N";</li> <li>- nell'elemento &lt;BaseRif&gt; l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima (dato da validare a partire dalla mensilità luglio 2023 al fine di uniformare le modalità espositive);</li> <li>- nell'elemento &lt;AnnoMeseRif&gt; l'anno/mese di riferimento dell'esonero;</li> <li>- nell'elemento &lt;ImportoAnnoMeseRif&gt; l'importo dell'esonero pari al 6% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.</li> </ul>
<b>esonero 7%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nell'elemento &lt;CodiceCausale&gt; il valore "L098";</li> <li>- nell'elemento &lt;IdentMotivoUtilizzoCausale&gt; il valore "N";</li> <li>- nell'elemento &lt;BaseRif&gt; l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;</li> <li>- nell'elemento &lt;AnnoMeseRif&gt; l'anno/mese di riferimento dell'esonero;</li> <li>- nell'elemento &lt;ImportoAnnoMeseRif&gt; l'importo dell'esonero pari al 7% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.</li> </ul>

Specifiche istruzioni sono dettate anche per i datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica e per quelli agricoli.

### COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

## Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 30 GIUGNO 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 30 giugno 2023, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

### Giovedì 1° giugno

#### **CCNL Metalmeccanici Industria – Welfare aziendale**

Entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di *welfare* del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.

### Lunedì 5 giugno

#### **Chimici – Distinta Contributi Previdenza Complementare**

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa FONCHIM.

### Venerdì 16 giugno

#### **Irpef versamento ritenute - Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

#### **Versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

#### **Versamento acconto addizionale comunale - Sostituti d'imposta**

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

#### **Contributi Inps – Gestione Separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

### *COREAS STP SRL*

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

### **Contributi Inps – Pescatori autonomi**

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

### **Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

### **Contributi Inps - Datori di lavoro agricolo**

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al quarto trimestre 2022.

### **Contributi Inps ex Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

### **Contributi Inps ex Inpgi – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'ex Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

### **Contributi Casagit – Versamento**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

## **Martedì 20 giugno**

### **Fonchim – Contributi previdenza complementare**

Versamento dei contributi dovuti al fondo di previdenza complementare FONCHIM.

## **Venerdì 30 giugno**

### **UniEMens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEMens relativa al mese precedente.

### **Inps - Versamenti volontari**

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al 1° trimestre 2023.

### **COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

**Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI GIUGNO 2023**

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di giugno 2023.

<b>AGRICOLTURA ALLEVATORI E CONSORZI ZOOTECNICI - ACCORDO 22 NOVEMBRE 2021</b>	
<b>VARIAZIONE DI LIVELLO</b>	Riconoscimento tranches differenza retributiva per la variazione di livello (tecnico esperto gestione aziendale)

<b>AGRICOLTURA OPERAI - ACCORDO 23 MAGGIO 2022</b>	
<b>MINIMI RETRIBUTIVI</b>	Aumento dello 0,5%

<b>ALIMENTARI PMI - ACCORDO 12 LUGLIO 2021</b>	
<b>MINIMI TABELLARI</b>	Livello Q: 2.582,10

<b>ASSOCIAZIONI - 30 GIUGNO 2020</b>	
<b>SCADENZA DEL CONTRATTO</b>	30 giugno 2020

<b>ATTIVITA FUNEBRI E CIMITERIALI - ACCORDO 17 GIUGNO 2021</b>			
<b>ELEMENTO</b>	<b>ECONOMICO</b>	<b>DI</b>	Erogazione
<b>GARANZIA</b>			

<b>AUTOFERROTRANVIERI - ACCORDO 10 MAGGIO 2022</b>	
<b>MINIMI RETRIBUTIVI</b>	Responsabile unità amministrativa /tecnica complessa: € 1.668,25

<b>AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI - 15 DICEMBRE 2022</b>	
<b>WELFARE</b>	Entro il 30 giugno 2023, limitatamente all'anno 2023, ai lavoratori che nel mese di erogazione avranno una anzianità di servizio uguale o superiore a 6 mesi, verrà erogato un buono acquisto del valore nominale di € 250, uguale per tutti.

**COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

### AUTOSCUOLE – ACCORDO 12 APRILE 2023

<b>ARRETRATI</b>	Livello Q: € 160,74
------------------	---------------------

### CASE DI CURA PRIVATE - PERSONALE MEDICO – 7 OTTOBRE 2020

<b>SCADENZA DEL CONTRATTO</b>	30 giugno 2023
-------------------------------	----------------

### CEMENTO INDUSTRIA – ACCORDO 15 MARZO 2022

<b>ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA</b>	Ai dipendenti di aziende prive di accordi di 2° livello al 1 gennaio di ogni anno e che non percepiscono premi di produzione, o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione, deve essere erogato entro il mese di giugno e in aggiunta al trattamento economico previsto dal CCNL un E.g.r. pari a € 170
---	---

### CERAMICA INDUSTRIA – ACCORDO 16 NOVEMBRE 2020

<b>ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA</b>	Ai dipendenti di aziende che non abbiano mai fatto contrattazione aziendale o territoriale e che nei precedenti 4 anni non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi deve essere erogato entro il mese di giugno e in aggiunta al trattamento economico previsto dal CCNL un E.g.r. pari a € 100
<b>SCADENZA CONTRATTO</b>	30 giugno 2023

### CONCERIE INDUSTRIA – 21 GENNAIO 2021

<b>SCADENZA DEL CONTRATTO</b>	30 giugno 2023
-------------------------------	----------------

### DIRIGENTI AUTOTRASPORTO – ACCORDO 1° MAGGIO 2023

<b>UNA TANTUM</b>	Erogazione prima tranche: € 700,00
-------------------	------------------------------------

### ELETTRICITÀ – ACCORDO 18 LUGLIO 2022

<b>ELEMENTO PEREQUATIVO</b>	Attività di efficienza energetica e servizio clienti - Deve essere corrisposta con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato, ai lavoratori che non percepiscano altri trattamenti economici collettivi assimilabili a tale istituto, a titolo
-----------------------------	---

#### COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza



	perequativo, un importo di € 485 annui pro capite, ai lavoratori in forza nel mese, a condizione che l'azienda non versi in situazioni di comprovata difficoltà economico-finanziaria o produttiva.
--	---

<b>GIOCATTOLI – ACCORDO 30 GIUGNO 2021</b>	
<b>MINIMI RETRIBUTIVI</b>	Livello 7Q: € 1.697,10

<b>METALMECCANICI COOPERATIVE – ACCORDO 31 MAGGIO 2021</b>	
<b>MINIMI RETRIBUTIVI</b>	Livello A1: 2.613,58
<b>ELEMENTO PEREQUATIVO</b>	Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle cooperative prive di contrattazione di secondo livello relativa a premi di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari a € 485, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive inferiori.

<b>METALMECCANICI INDUSTRIA – ACCORDO 5 FEBBRAIO 2021</b>	
<b>WELFARE</b>	Entro il 1° giugno di ogni anno le aziende attiveranno, a beneficio dei lavoratori, strumenti di welfare per un costo massimo di € 200, da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo, non riproporzionabile per i lavoratori part time.
<b>COTTIMO</b>	Variazione tariffe
<b>MINIMI RETRIBUTIVI</b>	Livello A1: € 2.493,21
<b>ELEMENTO PEREQUATIVO</b>	Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle cooperative prive di contrattazione di secondo livello relativa a premi di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari a € 485, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r.,

**COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

	ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive inferiori.
--	---

<b>METALMECCANICI CONFLAVORO PMI – ACCORDO 15 LUGLIO 2020</b>	
<b>WELFARE</b>	Entro il 1° giugno di ogni anno le aziende attiveranno, a beneficio dei lavoratori, strumenti di welfare per un costo massimo di € 200, da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo, non riproporzionabile per i lavoratori part time.
<b>MINIMI RETRIBUTIVI</b>	Aumento
<b>ELEMENTO PEREQUATIVO</b>	Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle cooperative prive di contrattazione di secondo livello relativa a premi di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari a € 485, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive inferiori.

<b>METALMECCANICI PMI CONFAPI – ACCORDO 15 MAGGIO 2021</b>	
<b>WELFARE</b>	Entro il 1° giugno di ogni anno le aziende attiveranno, a beneficio dei lavoratori, strumenti di welfare per un costo massimo di € 200, da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo, non riproporzionabile per i lavoratori part time.
<b>MINIMI RETRIBUTIVI</b>	Livello 9Q: € 2.654,38
<b>ELEMENTO PEREQUATIVO</b>	Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle cooperative prive di contrattazione di secondo livello relativa a premi di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari a € 485, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive inferiori.

**COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

<b>METALMECCANICI PMI CONFIMI – ACCORDO 15 MAGGIO 2021</b>	
<b>WELFARE</b>	Entro il 1° giugno di ogni anno le aziende attiveranno, a beneficio dei lavoratori, strumenti di welfare per un costo massimo di € 200, da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo, non riproporzionabile per i lavoratori part time.
<b>MINIMI RETRIBUTIVI</b>	Livello 9Q: € 2.666,38
<b>ELEMENTO PEREQUATIVO</b>	Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle cooperative prive di contrattazione di secondo livello relativa a premi di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari a € 485, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive inferiori.
<b>CONTRATTO DI INGRESSO</b>	Livello 9: € 2.266,00
<b>SCADENZA CONTRATTO</b>	30 giugno 2023

<b>OREFICERIA INDUSTRIA – ACCORDO 15 MAGGIO 2021</b>	
<b>WELFARE</b>	Entro il 1° giugno di ogni anno le aziende attiveranno, a beneficio dei lavoratori, strumenti di welfare per un costo massimo di € 200, da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo, non riproporzionabile per i lavoratori part time.
<b>MINIMI RETRIBUTIVI</b>	Livello 7Q: € 2.117,57
<b>ELEMENTO PEREQUATIVO</b>	Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle cooperative prive di contrattazione di secondo livello relativa a premi di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari a € 250, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive inferiori.

**COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

<b>TERZIARIO ATTIVITÀ COLLATERALI – 30 GIUGNO 2020</b>	
<b>SCADENZA DEL CONTRATTO</b>	30 giugno 2023

<b>SERVIZI AUSILIARI ANPIT – ACCORDO 29 OTTOBRE 2021</b>	
<b>WELFARE</b>	Erogazione tranche 50%

**COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza